

PROTOCOLLO DI INTERVENTO IN CASO DI EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Integrazione al Regolamento disciplinare d'Istituto

Indice

1. Premessa
2. Normativa di riferimento
3. Linee Guida per l'uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole
4. Responsabilità
5. Compiti:
 - il Dirigente Scolastico
 - il Referente del Bullismo e del Cyberbullismo
 - il Team di gestione dell'emergenza
 - il Collegio Docenti
 - il Consiglio di classe
 - il docente
 - il genitore
 - gli alunni
6. Procedure operative: rilevazione, monitoraggio, gestione delle segnalazioni e gestione dei casi
7. Mancanze disciplinari
8. Sanzioni disciplinari

1. PREMESSA

La realtà del bullismo si concretizza in atti di aggressione che si realizzano spesso nel segreto e in assenza di testimoni adulti. Con il termine bullismo (dall'inglese bullying) si intende un'oppressione psicologica, verbale o fisica, reiterata nel tempo: autori dei comportamenti oppressivi sono una persona o un gruppo di persone che sono o si percepiscono come più forti (fisicamente, socialmente, nello status...) della vittima.

Spesso non si attribuisce al fenomeno del bullismo molta importanza perché lo si confonde con i semplici conflitti fra coetanei, mentre il bullismo è caratterizzato da alcuni fattori:

- intenzionalità di fare del male;
- mancanza di compassione che fa in modo che i bulli non pongano un limite al proprio agire;
- persistenza e frequenza degli episodi;
- asimmetria di potere tra il bullo e il bersaglio.

In una situazione di semplice conflitto tra coetanei, nessuno di questi elementi è presente. Le persone coinvolte in un conflitto tra pari infatti:

- non insistono oltre un certo limite per imporre la propria volontà;
- spiegano il perché sono in disaccordo, manifestando le proprie ragioni;
- si scusano o accettano soluzioni di "pareggio";
- si accordano e negoziano per soddisfare i propri bisogni;
- sono in grado di cambiare argomento, terminare il confronto e allontanarsi.

Le parti in gioco nei fenomeni di bullismo sono generalmente tre:

- Bullo/i;
- Bersaglio/i;
- Osservatore/i (in altre parole: il pubblico).

Qualunque politica efficace per la prevenzione ed il contrasto del bullismo deve prendere in considerazione e coinvolgere tutti e tre gli attori in gioco.

Il rapido diffondersi delle moderne tecnologie ha determinato, inoltre, l'affermarsi dell'insidioso fenomeno del "cyberbullismo", così definito dalla fondamentale Legge 71 del 29 maggio 2017: « [...] per "cyberbullismo" si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore

il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».

La legge ha come scopo di innescare « [...] azioni a carattere preventivo, attraverso una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche».

In questo senso, l'obiettivo di tutte le componenti la nostra istituzione scolastica è di conoscere e combattere bullismo e cyberbullismo in tutte le loro forme, come previsto dalla predetta Legge e dall'Aggiornamento delle LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, datate ottobre 2017.

Il nostro istituto scolastico, in ottemperanza alle disposizioni del MIUR e dell'USR del Piemonte, coinvolge tutte le componenti della comunità scolastica nella diffusione di comportamenti consapevoli in merito all'utilizzo di Internet a scuola e a casa; persegue e valorizza la discussione all'interno della scuola, creando i presupposti di regole condivise di comportamento atte a contrastare e a prevenire atti di bullismo e cyberbullismo; promuove azioni di sensibilizzazione "facendo rete" con le istituzioni presenti sul territorio, comprese altre scuole.

Al contempo, nella persona del suo Dirigente Scolastico, ha individuato fra i docenti un Referente che, attraverso un percorso formativo, ha assunto il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo, in continua collaborazione con tutte le Forze dell'Ordine, le associazioni e i centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

L'Istituto Comprensivo Casale 3, inoltre, promuove un ruolo attivo degli studenti e delle loro famiglie, così come di ex studenti, in attività di *peer education*; organizza ed attua progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni, seminari, corsi.

Noi riteniamo che il gruppo-classe sia il luogo metaforico in cui imparare l'"alfabeto" delle relazioni, affrontandone gli aspetti problematici e offrendo strumenti e modalità per sviluppare al massimo l'area socio-relazionale. Il "bullo" si recupera solo attraverso l'intervento sinergico di tutte le "agenzie educative": nella messa a punto delle strategie di contrasto al fenomeno del (cyber)bullismo, insomma, nulla è possibile senza lo sviluppo di un contesto di valori condivisi tra insegnanti, studenti e famiglie.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa a cui far riferimento è la Legge 29 maggio 2017, n.71, che, come si diceva *supra*, definisce il cyberbullismo: *"qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via informatica, nonché la diffusione di contenuti on-line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*.

Quest'ultima forma di bullismo, esercitata a distanza attraverso strumenti informatici, si traduce in numerose forme di aggressione e molestie, sovente accompagnate dall'anonimato ed accresciute dal fatto che la distanza del persecutore rispetto alla vittima rende più difficile la percezione della sua sofferenza.

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- Dagli artt. 3- 33- 34 della Costituzione Italiana;
- Dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- Dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- Dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- Dalle linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015 e segg.;
- Dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale, recanti la normativa su ingiuria, diffamazione, minaccia, trattamento illecito dei dati personali, ammonimento da parte del Questore;
- Dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- Dalla Legge n.71/2017 "Disposizioni sulla tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- Dall' Aggiornamento alle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo dell'ottobre 2017.

3. LINEE GUIDA PER L'USO POSITIVO DELLE TECNOLOGIE DIGITALI E LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE SCUOLE

Le/i ragazze/i sono sempre più esposti, e sempre più precocemente, a occasioni di interazione con Internet attraverso una gamma via via più ricca di dispositivi facilmente alla loro portata. L'accesso a Internet, soprattutto per i bambini e adolescenti, rappresenta da una parte un'opportunità di accrescimento del sapere, di incremento delle capacità comunicative, di sviluppo delle competenze e di miglioramento delle prospettive di lavoro, ma dall'altra può esporre a situazioni di vulnerabilità che richiedono interventi specifici. In questi ultimi anni, è diventato sempre più forte il bisogno di adottare una strategia che si faccia carico di fornire risposte adeguate a "nuovi" bisogni. Questo implica lo sviluppo di servizi rivolti ai/alle ragazzi/e dal contenuto innovativo e di più alta qualità, che garantiscano loro di muoversi in sicurezza e con competenza negli ambienti digitali. Da questo ambito, dunque, si può auspicare una forte attenzione da parte delle aziende attive nel campo dei servizi *online* e, quindi, un investimento economico che si configura come un impegno "virtuoso" per una crescita "sociale" dell'intera collettività con particolare riferimento al superiore interesse dei minori.

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha profuso un grosso impegno negli ultimi anni nel promuovere le politiche del cosiddetto "*Better Internet for Kids*" attraverso le iniziative nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale e delle Linee di Orientamento per Azioni di prevenzione e Contrasto al Bullismo e al Cyberbullismo.

L'obiettivo delle Linee Guida è quello di fornire dei principi ai quali attenersi per la realizzazione di iniziative nelle scuole, finalizzate a promuovere un uso positivo e consapevole delle Tecnologie Digitali da parte dei più giovani, e/o finalizzate a prevenire e contrastare situazioni di rischio online.

Tali principi intendono rappresentare degli **standard di qualità minimi da osservare da parte di attori pubblici e privati** che realizzano iniziative nelle scuole con i fini sopra indicati.

Al contempo, il documento fungerà da **parametro di riferimento per le scuole** che saranno chiamate a:

1. valutare la rispondenza delle proposte di attività di sensibilizzazione/formazione da parte di associazioni/istituzioni alle esigenze di qualità contenute nel presente documento.
2. verificare di aver implementato una serie di misure volte a garantire la tutela dei minori nel caso di insorgenza di problematiche e ad assicurarne la tempestiva individuazione e presa in carico.

I contenuti delle Linee Guida indicano alcuni approcci psico-pedagogici e comportamentali da adottare negli interventi da realizzare nelle scuole. In particolare, si tratta di approcci che trovano il loro fondamento teorico nella più aggiornata e accreditata letteratura scientifica internazionale e che derivano da una ricognizione degli interventi di prevenzione, frutto di diverse esperienze in Italia.

I contenuti sono suddivisi nelle seguenti 7 aree:

1) **L'adozione di una strategia integrata e globale:** coinvolgimento di tutti gli attori scolastici (insegnanti, studenti, genitori, personale ATA), con particolare attenzione alla comunicazione e alla collaborazione tra scuola e famiglia. Inoltre, è presente l'indicazione di azioni come l'adozione di e-policy, lo sviluppo di un curricolo digitale trasversale e multi-didattico (costituito dalle proposte degli stessi insegnanti) e un piano di informazione e formazione sui temi inerenti l'online.

2) **L'adozione di una politica di prevenzione:** promozione e sviluppo di azioni educative e di

prevenzione (universale, selettiva e indicata). Inoltre, i principi supportano la scelta di interventi multidisciplinari, il coinvolgimento di differenti figure professionali e l'adozione di un sistema di tutela dei minori basato su misure preventive specifiche.

3) La segnalazione e presa in carico di situazioni potenzialmente a rischio: principi per la creazione, l'implementazione e la condivisione di prassi per la segnalazione e la presa in carico di situazioni problematiche connesse a comportamenti a rischio online. Le procedure prevedono l'individuazione di figure di supporto interne ed esterne all'Istituto Scolastico.

4) La valutazione dei bisogni e la definizione degli obiettivi: ogni intervento o progetto deve essere scelto e strutturato a partire da un'attenta valutazione dei bisogni presenti o emergenti all'interno dei singoli Istituti scolastici. Solo a partire da una definizione consapevole e condivisa dei bisogni è possibile individuare le finalità e gli obiettivi da perseguire e, quindi, tradurli in procedure efficaci.

5) L'approccio metodologico: inquadrare ogni prassi, intervento e progetto, in una cornice epistemologica che includa come criteri cardine a) il reciproco rispetto e la diffusione di una cultura delle differenze, b) lo sviluppo del pensiero critico e c) la promozione dell'Educazione Civica Digitale.

6) La valutazione degli interventi al fine di promuovere pratiche di comprovata efficacia: utilizzo di percorsi di valutazione e monitoraggio (qualitativi e quantitativi), interni all'Istituzione Scolastica, volti a valutare l'efficacia dell'intervento nel raggiungere gli obiettivi prefissati. Inoltre, vengono suggeriti anche dei criteri di scelta relativi alle proposte progettuali provenienti da Enti esterni: interventi «già valutati» come efficaci -interventi evidence-based.

7) La protezione dei dati personali: contiene indicazioni per l'adeguamento delle informative finalizzate all'acquisizione del consenso genitoriale in relazione al trattamento dei dati personali delle persone minorenni al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) e l'aggiornamento della modulistica utilizzata all'interno dell'Istituzione Scolastica.

4. RESPONSABILITÀ

Negli atti di bullismo vanno distinte le diverse responsabilità che in base alla normativa si identificano in:

- a) Culpa del Bullo Minore;
- b) Culpa in educando e vigilando dei genitori;
- c) Culpa in vigilando (ma anche in educando ed in organizzando) della Scuola.

a) Culpa del bullo minore

Va distinto il MINORE DI 14 ANNI da quello tra i 14 ANNI ed i 18 ANNI. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come “socialmente pericoloso” possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali. La normativa prevede l’uso dell’ammonimento da parte del questore (Art.612 c.p.).

b) Culpa in vigilando ed educando dei genitori:

Si applica l’articolo 2048 del Codice Civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.

c) Culpa in vigilando e in organizzando della scuola:

L’ Art.28 della Costituzione Italiana recita: *“I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici.”* Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all’Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che *“i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”*. La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare **“misure preventive”** atte a scongiurare situazioni antigiuridiche.

5. COMPITI

ALLO SCOPO DI PREVENIRE I SOPRA CITATI COMPORTAMENTI E ALLO SCOPO DI ADOTTARE MISURE ATTE A SCONGIURARE LE SITUAZIONI ANTIGIURIDICHE SOPRA DETTE:

5.1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- a) Individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente del bullismo e cyberbullismo;
- b) Coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- c) Favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

5.2. IL REFERENTE DEL "BULLISMO E CYBERBULLISMO":

- a) Promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyberbullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- b) Coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori incaricati;
- c) Si rivolge a partner esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, ecc. per realizzare un progetto di prevenzione; cura rapporti di rete fra scuole per eventuali convegni/seminari/corsi e per la prevenzione al bullismo e per un uso consapevole della tecnologia.

5.3. IL TEAM DI GESTIONE DELL'EMERGENZA:

- a) Assume la responsabilità della presa in carico del caso segnalato;
- b) Conduce la valutazione del caso;
- c) Assume la responsabilità della decisione relativa alla tipologia di intervento;
- d) Implementa alcuni interventi;
- e) Effettua il monitoraggio dell'andamento del caso nel tempo e se ne assume la responsabilità;
- f) Agisce in stretta connessione con i servizi del territorio.

5.4. IL COLLEGIO DOCENTI:

- a) Promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- b) Prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamenti e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente e Ata;
- c) Promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo nel territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- d) Prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;

e) Predisporre strumenti di rilevazione e monitoraggio del benessere relazionale in ambito scolastico e della gestione delle segnalazioni e/o dei casi.

5.5. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

a) Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile; favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5.6. IL DOCENTE:

a) Intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;

b) Valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

5.7. I GENITORI:

a) Partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;

b) Sono attenti ai comportamenti dei propri figli;

c) Vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);

d) Conoscono il Regolamento d'Istituto e il Patto di Corresponsabilità, sottoscrivendo quest'ultimo;

e) Conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di Corresponsabilità;

f) Conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

5.8. GLI ALUNNI:

a) Conoscono il Regolamento d'Istituto e il Patto di Corresponsabilità, sottoscrivendo quest'ultimo;

b) Conoscono le sanzioni previste dal Regolamento d'Istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio;

c) Partecipano alle iniziative scolastiche di sensibilizzazione e prevenzione, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale;

d) Imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, sia direttamente che quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni che inviano;

e) Non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire - mediante telefonini cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali;

f) La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti.

6. PROCEDURE OPERATIVE: RILEVAZIONE, MONITORAGGIO, GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E GESTIONE DEI CASI

LE AZIONI DELLA SCUOLA

Le misure su cui la scuola può lavorare per contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo ruotano intorno a tre punti, con responsabilità e ruoli sia interni che esterni.

Questi tre punti attengono a:

1. PREVENZIONE UNIVERSALE
2. PREVENZIONE SELETTIVA
3. PREVENZIONE INDICATA

PREVENZIONE UNIVERSALE:

La maniera migliore per prevenire e contrastare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo è quella di adottare una politica scolastica integrata consistente in un insieme coordinato di azioni in cui siano coinvolte tutte le componenti scolastiche ed in cui tutti gli adulti (dirigente, docenti, personale non docente, genitori) si assumano la responsabilità di entrare in relazione con gli alunni e di fornire prima di tutto informazioni ed aiuto.

Per verificare o captare situazioni di disagio, la scuola predispone apposite griglie di osservazione, la cui compilazione è a cura dei docenti; la scuola può altresì proporre attività di gruppo o assegnare temi su argomenti strategici che invitino a parlare di sé e delle relazioni (temi sull'amicizia, sui rapporti con i coetanei, sulla scuola, sulle attività del tempo libero, sulla famiglia).

È comunque sempre opportuno non agire individualmente, ma a livello di Consiglio di Classe, in direzione della più ampia collegialità, rivolgendosi preliminarmente al/alla Coordinatore/trice di Classe, il quale/la quale attiverà le misure ritenute più idonee dopo un confronto con tutti i docenti.

Un ulteriore tipo di prevenzione può essere costituito da interventi di tipo educativo:

- a) La somministrazione di questionari anonimi a tutti gli studenti, in modo da poter individuare eventuali casi e situazioni di cyberbullismo (fondamentale è la restituzione dei dati e la condivisione con gli alunni delle risultanze, in spazi e momenti dedicati precipuamente allo scopo);
- b) L'istituzione di una giornata anticyberbullismo organizzata per tutto l'Istituto allo scopo di sensibilizzare sul tema, proiettando filmati o organizzando incontri con associazioni presenti sul territorio o rappresentanti delle forze dell'ordine, per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo;
- c) La continua discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- d) La promozione di progetti dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come psicologi, in cui si insegna agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete;
- e) La messa a disposizione di un punto di raccolta, gestito esclusivamente dal Referente d'Istituto per il bullismo, dove gli studenti possano riferire o denunciare, attraverso brevi note scritte, eventuali

episodi di cui sono stati vittime o testimoni.

PREVENZIONE SELETTIVA:

Il recupero dei “bulli” e dei “cyberbulli” può avvenire solo attraverso l’intervento educativo sinergico delle agenzie preposte alla loro educazione: famiglia, scuola, istituzioni.

La collaborazione con l’esterno si esplica principalmente attraverso:

- a) Azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con enti locali: rete Ali, polizia locale, ASL di zona, Tribunale dei Minori, associazioni del territorio e/o nazionali;
- b) Incontri a scuola con le Forze dell’Ordine, nell’ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti, diffondendo la cultura del rispetto e della non violenza fra le giovani generazioni;
- c) Incontri con la Polizia Postale per informare circa il corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
- d) L’istituzione di uno sportello interno di ascolto per sensibilizzare su tematiche legate alla violenza di genere, all’omofobia, al razzismo, al bullismo e al cyberbullismo sia insegnanti che studenti e/o supportare le eventuali vittime o collaborare con gli insegnanti per effettuare verifiche circa episodi di sopraffazione in atto; intervistare i presunti responsabili di azioni coercitive o, ancora, durante la somministrazione di questionari sul bullismo, chiedere loro di collaborare alla revisione e alla lettura dei dati emersi dalle rilevazioni;
- e) Incontri con le famiglie - anche serali - per informare, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con la scuola. Gli adulti sono chiamati a comprendere l’importanza della condivisione di prassi comuni nella gestione della comunicazione e delle nuove tecnologie, compresa ad esempio quella riguardante l’utilizzo dei gruppi WhatsApp della classe; dovranno cercare nella quotidianità di avere un occhio attento ai comportamenti dei propri figli, di vigilare sul loro comportamento dopo la navigazione in internet o dopo l’uso cospicuo del telefonino. Le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno essere attente a svolgere un’adeguata vigilanza, cercando di controllare e monitorare le amicizie virtuali e i siti frequentati dai figli e condividendo con loro le motivazioni di tale controllo.

PREVENZIONE INDICATA

A fianco dell’intervento educativo-preventivo, si dovranno tuttavia applicare nei confronti dei bulli e dei cyberbulli delle misure disciplinari e delle misure di intervento che dimostrino chiaramente che la scuola condanna fermamente i soprusi, i comportamenti aggressivi ed ogni forma di prepotenza, sia online sia offline.

Qualora si venga a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come cyberbullismo, si attueranno le seguenti strategie d’intervento, che perseguono una presa in carico da parte dell’istituzione scolastica graduale e ragionata, in sinergia con la componente genitoriale coinvolta:

PRIMA FASE: PRESA IN CARICO E VALUTAZIONE DEL CASO

Informazione immediata al Dirigente Scolastico;

Analisi e valutazione del fatto

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico

Soggetti coinvolti: Referente bullismo/cyberbullismo, Team di gestione dell'emergenza

Raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità;

Interviste e colloqui con gli attori principali, i singoli, il gruppo; vengono raccolte le diverse versioni e ricostruiti i fatti ed i punti di vista.

(In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni; l'adulto è un mediatore in un contesto neutro).

SECONDA FASE: RISULTATI SUI FATTI OGGETTO DI INDAGINE

Soggetti responsabili: Dirigente Scolastico e docenti del Consiglio di classe

Altri soggetti coinvolti: Referente bullismo/cyberbullismo, Team di gestione dell'emergenza

SE I FATTI SONO CONFERMATI / ESISTONO PROVE OGGETTIVE:

Vengono stabilite le azioni da intraprendere.

SE I FATTI NON SONO CONFIGURABILI COME BULLISMO O CYBERBULLISMO:

Non si ritiene di intervenire in modo specifico; prosegue il compito educativo.

TERZA FASE: AZIONI E PROVVEDIMENTI

SE I FATTI SONO CONFERMATI:

1. Comunicazione alla famiglia della vittima da parte del docente coordinatore (convocazione scritta o telefonica) e supporto di tutto il consiglio di classe nell'affrontare la situazione segnalata, concordando modalità di soluzione e analizzando le risorse disponibili dentro e fuori della scuola (psicologo, medico, altri...);
2. Comunicazione ai genitori del cyberbullo (convocazione) con lettera del Dirigente;
3. Convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità;
4. Eventuale avvio della procedura giudiziaria: denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Questura, Carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento di ammonimento o penale (eventuale querela di parte);
5. Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti: segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

QUARTA FASE: PERCORSO EDUCATIVO E MONITORAGGIO

Il Dirigente, i docenti del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti:

Si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto; Provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del cyberbullo, sia nei confronti della vittima.

7. MANCANZE DISCIPLINARI

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come "bullismo":

La violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo, specie se reiterata;

L'intenzione di nuocere;

L'isolamento della vittima.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come "cyberbullismo":

Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare;

Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi;

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità;

Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;

Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, dopo aver creato un falso clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico;

Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di Inviarvi messaggi ingiuriosi che screditino la vittima;

Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività on line;

Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.

8. SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, e che si configurino dunque come forme di bullismo e cyberbullismo, verranno considerati mancanze gravi e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto dal Regolamento d'Istituto.

L'Istituto adotta un Regolamento volto a sanzionare episodi di mancato rispetto delle regole nell'ambito del bullismo e del cyberbullismo, prevedendo specifiche sanzioni disciplinari.

Le sanzioni previste devono ispirarsi al PRINCIPIO DI GRADUALITA' della sanzione, in correlazione con la mancanza disciplinare commessa (D.P.R. 235) e devono ispirarsi al PRINCIPIO DI RIPARAZIONE DEL DANNO (Art.4 comma 5 DPR 249/98).

Il provvedimento disciplinare ha lo scopo di tendere alla rieducazione ed al recupero dello studente, attraverso attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica.

Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparatorio:

- a) Attività di natura sociale/culturale che vadano a vantaggio della comunità scolastica: es. svolgimento di azioni positive, quali lettera di scuse a vittima e famiglia, pulizia dei locali, attività di ricerca, riordino materiali, produzione di lavori scritti/artistici che inducano lo studente a riflettere e rielaborare criticamente gli episodi accaduti;
- b) Sospensione del diritto a partecipare ad attività complementari ed extrascolastiche;
- c) Sospensione attiva a scuola con svolgimento di attività rieducative;
- d) Sospensione dalle attività scolastiche.

	INFRAZIONE	PROVVEDIMENTO	ORGANO COMPETENTE
Utilizzo non autorizzato del cellulare	L'alunno ha il cellulare acceso (riceve chiamate o notifica di messaggi)	Richiamo verbale (prima volta)	Docente
	L'alunno utilizza dispositivi elettronici per chiamate o messaggi o per altro uso non consentito (giochi, musica, chat, etc.)	Ritiro temporaneo del cellulare da recuperare in segreteria da parte dei genitori e nota sul registro di classe	Docente
	L'alunno utilizza dispositivi elettronici durante una verifica scritta	Ritiro della verifica (che verrà successivamente recuperata)	Docente
Violazione della Privacy	L'alunno effettua riprese audio, foto o video e diffonde a terzi, in modo non autorizzato, in violazione delle norme sulla privacy	1) Ritiro temporaneo del cellulare 2) Sospensione da 1 a fino a 5 giorni	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori
Comportamento verbalmente offensivo nei confronti di uno o più compagni esercitato singolarmente o in gruppo (Minacce, Impersonificazione, Esclusione, Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc., di pettegolezzi e	Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti; atti o parole che consapevolmente tendono ad emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora diffusi e condivisi attraverso smartphone, tablet, su social network,	Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 giorni, altrimenti convocazione dei genitori da parte del Coordinatore di Classe e del Dirigente Scolastico.	CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori

commenti crudeli, calunniosi e denigratori).	servizi di messaggia istantanea, ecc.		
<p>Linguaggio aggressivo e offensivo esercitato tramite social network:</p> <p>Flaming: Litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.</p> <p>Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.</p> <p>Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.</p> <p>Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.</p>	<p>Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; Utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.</p> <p>ATTENZIONE Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi.</p> <p>Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie, a causa dell'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <p>1) <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg</i></p> <p>2) <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg.</i></p> <p>3) Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</p>	<p>CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato</p>
<p>Violenza fisica nei confronti di uno o più compagni esercitata singolarmente o in gruppo (percosse, lesioni, danneggiamento, furto - anche di identità -, atti persecutori, molestie o disturbo alle persone</p> <p>Sexting: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.</p> <p>Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.</p>	<p>Ricorso alla violenza all'interno di una discussione/atti che mettono in pericolo l'incolumità altrui; utilizzo di termini gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui; propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone.</p> <p>ATTENZIONE Se i comportamenti sono diffusi e/o veicolati attraverso smartphone, tablet, su social network, servizi di messaggia istantanea, ecc., occorre agire con tempestività per limitare la diffusione degli stessi. Essi sono ritenuti comportamenti GRAVI.</p>	<p>La sanzione può scattare già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie a causa dell'ampia diffusione che possono raggiungere gli insulti</p> <p>1) <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 10 a 15 gg.</i></p> <p>2) Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</p>	<p>CdC + Referente cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato + Procura</p>
	Danneggiamento	La sanzione può scattare	CdC + Referente

	<p>volontario di attrezzature e strutture (vetri, pannelli, strumenti di lab., attrezzi e suppellettili nelle palestre, libri, lavagne...)</p> <p>ATTENZIONE Questi comportamenti assumono caratteristica di comportamenti GRAVI qualora ripresi, diffusi e condivisi attraverso pagine social, piattaforme web, servizi di messaggia istantanea. I video possono essere considerati prove di un reato commesso e i supporti su cui sono diffusi connessi alle indagini necessarie alla determinazione dei responsabili. È importante non compiere nessun tipo di azione tecnica sui supporti (accendere, spegnere il cellulare, cancellare foto, video, ecc.)</p>	<p>già al primo episodio se veicolato tramite le nuove tecnologie per l'ampia diffusione che possono raggiungere i filmati con un forte rischio di emulazione da parte di altri studenti.</p> <p>1) <i>Se infrazione ritenuta grave: sospensione da 1 a 10 gg</i> 2) <i>Se infrazione ritenuta gravissima con recidiva: sospensione da 10 a 15 gg</i> 3) <i>Se reato: procedura perseguibile d'ufficio</i></p> <p>N.B. in ogni caso è previsto il risarcimento del danno</p>	<p>cyberbullismo + Rappresentante dei genitori + Polizia di Stato</p>
--	---	---	---